

STATUTO

della Associazione U.R.C.A. - UNIONE REGIONALE CACCIATORI APPENNINO - (UMBRIA)

COSTITUZIONE

Art. 1 - Si è costituita l'associazione denominata "U.R.C.A. UNIONE REGIONALE CACCIATORI APPENNINO UMBRIA" (di seguito chiamata anche solamente Unione ovvero U.R.C.A. o URCA).

Rimangono invariati i dati di identificazione associativa di carattere giuridico e fiscale e di ogni altra natura che serva a perseguire la continuazione giuridica, senza soluzione di continuità, della associazione fondata con atto del 19 aprile 2000 per atto Notaio Filippo Duranti in Perugia.

CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2 - L'Unione è una Associazione privata composta di appassionati amanti del nostro Appennino, non a scopo di lucro ed è costituita ai sensi degli artt.36 e segg. Cod.civile.

U.R.C.A. Umbria si riconosce e fa propria, come parte integrante dei propri scopi istituzionali, l'adesione al cosiddetto "MANIFESTO " approvato da U.R.C.A. Nazionale allegato in calce al presente atto.

U.R.C.A. Umbria, nell'ambito della propria autonomia, è socia di diritto di U.R.C.A. Nazionale con sede in Bologna, via Di Corticella 183/6, quale associazione riconosciuta con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 maggio 2006 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

L'Associazione non persegue scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto. E' indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limiti se non quelli derivanti dal presente statuto.

I marchi U.R.C.A. Umbria ed il logo allegato al presente Statuto sono in uso esclusivo all'associazione regionale e, di conseguenza, delle proprie ripartizioni provinciali che lo useranno specificandone la ripartizione territoriale.

SEDE LEGALE

Art. 3 - L'U.R.C.A. ha sede legale in Castello delle Forme loc.Valdarozzo n.100/E - 06055 Marsciano – Perugia.

Le eventuali modifiche successive della sede sociale – per alcun motivo fuori dei confini Regionali - è approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti ed ha immediata efficacia trascorsi 15 gg. dall'affissione nell'Albo sociale presso la sede dell'Associazione.

L'ufficio di Segreteria ne curerà la pubblicità presso le sedi Provinciali e delle Sezioni, nonché la comunicazione agli Enti Istituzionali di principale riferimento.

FINALITÀ E SCOPI

Art. 4 - Le finalità dell'U.R.C.A. Umbria sono: Tutelare e valorizzare l'Appennino Umbro ai fini ambientali e faunistici; diffondere la conoscenza pratica ed ambientale della fauna appenninica con particolare riguardo ai cervidi e agli altri ungulati per favorirne una diffusione sul territorio nell'ambito di una densità agroforestale sostenibile.

Nell'ambito della gestione del patrimonio faunistico dei cervidi e bovidi l'unica forma consentita di prelievo è la caccia di selezione esclusivamente in forma individuale con i sistemi dell'aspetto ed eventualmente della cerca senza l'uso del

cane e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta (Reg. reg. Umbria 27/7/1999 n.23, B.U.R. 4/8/1999 n.43 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI E BOVIDI Articolo 5).

Compatibilmente con il raggiungimento delle finalità sopra riportate, fanno altresì parte delle medesime, il raggiungimento degli scopi previsti dalla LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato; Legge Regionale Umbria 25/5/1994 n.15 (B.U.R. 1/6/1994 n.23); LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale; Legge Regionale Umbria 16/11/2004 n.22,(B.U.R. 24/11/2004 n.50) Norme sull'associazionismo di promozione sociale.

ATTIVITÀ

Art. 5 - Per il raggiungimento di tale finalità l'Urca si propone di esplicitare le seguenti attività, di seguito indicate in maniera non esaustiva:

- a - contribuire ad una valida ricerca tecnico-scientifica, sul campo, diretta a mantenere e/o migliorare gli ambiti/territoriali naturali;
- b - favorire la ricerca, lo studio, la gestione della fauna presente per incrementarla, valorizzarla e tutelarla;
- c - proporre ed organizzare incontri con Istituzioni, Enti ed Associazioni interessate alle problematiche inerenti la fauna ed il suo ambiente e collaborare alla predisposizione ed attuazione di programmi di incremento faunistico e miglioramento ambientale;
- d - sollecitare le competenti autorità alla predisposizione di programmi per la gestione delle specie predette ed alla relativa regolamentazione, proponendosi di collaborare alla attuazione dei medesimi;
- e - organizzare e coordinare censimenti, raccolta ed elaborazione di dati nonché altre operazioni inerenti la gestione (catture, reintroduzioni etc.)
- f - organizzare ed effettuare corsi per la preparazione dei soggetti da adibire alla gestione ed alle altre operazioni di cui ai precedenti punti e svolgere, comunque, una funzione permanente di formazione ed educazione ambientale e faunistica;
- g - coinvolgere ed assistere gli associati nell'ambito delle proprie finalità ed attività;
- h - diffondere la cultura e l'etica di metodiche di prelievo programmato, non impattante, a fini conservativi o di contenimento;
- i - collaborare in situazioni di emergenza faunistico-ambientale ivi compreso attività di supporto, vigilanza e controllo degli incendi boschivi anche in collaborazione con i corpi di polizia ed il servizio nazionale di protezione civile;
- l - Incentivare le attività amatoriali e sportive compatibili con l'ambiente appenninico;
- m - diffondere le conoscenze e la cultura relativa al trattamento delle spoglie per fini etici, sanitari ed alimentari, promuovere, altresì, la cultura dell'attività di cinofilia finalizzata al recupero dei capi feriti.

AMMISSIONE DEI SOCI E RINNOVO

Art. 6 - Possono far parte dell'URCA tutti i soggetti che ne condividono gli scopi e le finalità ed il contratto associativo si perfeziona, su base provinciale, con unico versamento valido su tutto il territorio regionale:

- a - nel caso di nuove iscrizioni, con delibera di ammissione del CD provinciale e versamento della quota annuale;
- b - nel caso di rinnovi, con il solo versamento della quota annuale purché il socio non abbia tenuto o tenga un comportamento lesivo dell'immagine o degli interessi dell'associazione; in tal eventualità, il Consiglio Direttivo Provinciale nega il rinnovo con provvedimento motivato.

Il socio che entro il 31 marzo di ogni anno non provvede al versamento della quota di cui sopra è, di diritto, escluso rimanendo salva la facoltà dell'associazione di agire

per il recupero della quota non versata. Il socio escluso di diritto è riammesso, salvo quanto al precedente punto b), solo dopo aver effettuato il versamento della quota in quel momento determinata, in nessun caso è ammesso il frazionamento della quota né la sua ripetizione.

La domanda di ammissione a socio va indirizzata al Consiglio della sezione provinciale interessata per territorio. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere adeguatamente motivato.

Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

L'ammissione comporta l'obbligo di versamento di una quota associativa annuale nell'importo determinato dal Consiglio Direttivo Regionale, nonché la conoscenza ed accettazione del presente statuto. L'ammissione del socio si intende a tempo indeterminato salvo quanto previsto al successivo art.6-bis e salvo la facoltà per il socio di non rinnovare la propria iscrizione per l'anno successivo, dando disdetta entro tre mesi dalla scadenza.

DIRITTI - DOVERI - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art.6-bis

La qualifica di socio si perde per :

- dimissioni;
- morte;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale in caso di morosità ovvero indegnità a causa di attività pregiudizievole alla Associazione o comunque incompatibile con le sue finalità.

E' escluso qualunque rimborso ai soci in caso di recesso.

Tutti i soci hanno diritto di voto per la nomina degli organi direttivi della Associazione e in materia statutaria purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Il comportamento dei soci all'interno e all'esterno dell'organizzazione deve essere conforme ai principi statutari, di correttezza e solidarietà tra i soci e la società nonché di assoluto rispetto dell'etica venatoria.

PATRIMONIO

Art.6-ter

Il patrimonio dell'Associazione é costituito da:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni ed ogni altra liberalità;
- elargizioni o contributi da parte degli enti pubblici e privati o da persone fisiche.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative, sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né rimborsabili in alcun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Art.6-quater

L'U.R.C.A. é articolata a livello regionale in forma unica, provinciale e, quest'ultima, eventualmente per sezioni.

L'articolazione regionale e quelle provinciali sono dotate di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, salve restando le funzioni di coordinamento e indirizzo spettanti al livello regionale ivi compreso, per quest'ultimo, il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia da parte del livello provinciale trascorsi almeno 15 giorni da formale messa in mora ovvero quando a livello provinciale vengano esercitate attività incompatibili o che compromettano o mettano semplicemente in pericolo gli scopi e le finalità dichiarati nel presente statuto.

L'esercizio del potere sostitutivo si esplica, anche verso i terzi, con la semplice dichiarazione di volersene avvalere.

Tutte le cariche sono gratuite. A coloro che dovessero sopportare spese nello svolgimento del proprio incarico può essere riconosciuto un rimborso.

LIVELLO REGIONALE

ORGANI DEL LIVELLO REGIONALE

Art. 7 - Sono organi dell'associazione a livello regionale:

- l'Assemblea regionale congressuale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente Regionale;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Tesoriere.

ASSEMBLEA REGIONALE CONGRESSUALE

Art.8

Nell'Assemblea regionale congressuale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata dell'Associazione con l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a. definire il programma fondamentale dell'Associazione e approva documenti di orientamento operativo vincolanti per la sua azione;
- b. approvare lo statuto dell'Associazione con il voto della maggioranza degli aventi diritto;
- c. eleggere i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.
- d. approvare le linee generali di azione dell'Associazione tenendo conto degli argomenti e delle direttive degli organi dirigenti nazionali;
- e. approvare il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione del Consiglio Direttivo Regionale;
- f. eleggere i propri delegati all'Assemblea Nazionale.

Nell'assemblea di discussione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, i membri del Consiglio Direttivo Regionale non hanno diritto di voto né di delega.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Art.9

L'Assemblea regionale congressuale è composta da delegati democraticamente eletti

dalle assemblee provinciali in rappresentanza degli associati, i quali durano in carica quattro anni.

Essa é convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro la fine del mese di aprile, per la discussione ed approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.

L'Assemblea regionale congressuale é inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del numero complessivo dei delegati. Il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare autonomamente l'assemblea in casi di urgenza.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Art.10

L'Assemblea regionale congressuale é convocata, presso la sede della Associazione ovvero in altra località, purché in Italia. La convocazione è disposta dal Presidente mediante avviso scritto contenente data, ora, (della prima e della seconda convocazione) luogo ed ordine del giorno, da inviarsi a ciascun delegato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione tramite posta, posta elettronica, fax o altri moderni mezzi di trasmissione. Copia della convocazione dovrà essere esposta nell'Albo sociale presso la sede dell'Associazione e delle sedi Provinciali e delle Sezioni almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE E RELATIVI QUORUM

Art.11

L'Assemblea regionale congressuale é validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del numero complessivo dei delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente. Qualora anche questi sia assente, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dai presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Per le delibere inerenti allo scioglimento della Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio nonché per la modifica dello statuto é richiesto il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei delegati.

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE - COMPOSIZIONE - DECADENZA

Art.12

Il Consiglio é composto da 7 membri, eletti dall'assemblea tra i propri delegati.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i due Presidenti provinciali.

Al fine di garantire la reale rappresentatività su base territoriale tra le due province quanto al resto dei consiglieri, alla provincia di Terni spettano la quota di tre su sette, il resto alla provincia di Perugia.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo la metà più uno dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente regionale provvederà a convocare una nuova assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Sino ad allora, il consiglio direttivo decaduto, nella composizione così ridotta, è prorogato nelle funzioni sino a nuova elezione.

CONSIGLIERI DIRETTIVO REGIONALE

Art.13

I Consiglieri cessano dalla carica per revoca, dimissioni, morte ovvero qualora perdano la qualità di soci ai sensi del precedente art.6-bis cessano dalla carica altresì nel caso in cui manchino senza giustificazione a tre riunioni consecutive del Consiglio.

In caso di cessazione di un consigliere per uno qualunque dei motivi previsti, é in facoltà del Consiglio di cooptare il sostituto, scegliendolo tra i delegati nel rispetto della rappresentatività statutaria di cui all'art.12 dello Statuto. Questi rimarrà in carica fino alla prossima assemblea, che lo confermerà (ovvero sostituirà) fino alla scadenza del mandato.

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE**Art.14**

Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri regionali ovvero il Collegio dei Revisori, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne disponga la convocazione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, presso la sede dell'Associazione, ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio sono convocate mediante lettera raccomandata o telefax, posta elettronica o altri moderni mezzi di comunicazione, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, con la precisa indicazione delle materie da trattare.

In casi di urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso da spedire almeno 3 giorni prima.

COMPETENZE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE**Art.15**

E' di competenza del Consiglio Direttivo Regionale la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e pertanto, in via esemplificativa, ad esso spetta il compito di:

- stabilire le norme per lo svolgimento delle attività dell'Associazione secondo le direttive fissate dall'assemblea, dal Congresso e dagli organi dirigenti nazionali;
- redigere il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione da sottoporre alla approvazione della assemblea;
- redigere il conto preventivo da sottoporre alla assemblea;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ed i membri dell'Ufficio di Segreteria Regionale;
- nominare gli eventuali collaboratori per materie particolari;
- perseguire i fini statutari anche a mezzo di appositi organi di stampa e di informazione in genere;
- stabilire e mantenere contatti con le competenti autorità regionali e con l'Associazionismo;
- promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari;
- nominare commissioni operative e di studio designandone commissari, e confermando agli stessi incarichi specifici anche delegando poteri;
- organizzare congressi, seminari, convegni, riunioni o tavole rotonde mostre e corsi teorico pratici per i soci;
- nominare Commissari Straordinari;
- deliberare su tutte le iniziative proposte nell'interesse degli scritti e su ogni altra proposta che venga sottoposta su iniziativa del Presidente ovvero delle altre cariche della associazione;
- dichiarare la cessazione dalla carica dei consiglieri, provvedendo alla

- cooptazione dei nuovi;
- aderire ad organizzazioni aventi scopi analoghi a quelli della associazione;
- impartire le direttive alle sezioni provinciali;
- accettare donazioni e lasciti testamentari;
- stabilire l'ammontare della quota associativa unica regionale e le ripartizioni percentuali da destinare ai livelli superiori ed inferiori dell'associazione da attuare mediante successivo storno con cadenza annuale;
- deliberare per la proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- Esercitare il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia da parte del livello provinciale trascorsi almeno 15 giorni da formale messa in mora ovvero quando a livello provinciale vengano esercitate attività incompatibili o che compromettano o mettano semplicemente in pericolo gli scopi e le finalità dichiarati nel presente statuto; l'esercizio di tale potere è attuato con valutazione discrezionale rimessa al solo consiglio direttivo regionale ed ha efficacia, anche verso i terzi o in giudizio, con la semplice menzione da parte degli organi rappresentativi regionali di volerla esercitare;
- Adottare, eventualmente, un regolamento di attuazione al presente statuto che, in nessun modo, può derogare alle norme del presente statuto;
- Nominare tra i consiglieri il Tesoriere.

E' in facoltà del Consiglio di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE - COSTITUZIONE - QUORUM

Art.16

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in mancanza, dal vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dai presenti. I presenti provvederanno altresì alla designazione del segretario di adunanza, qualora non sia presente il segretario della associazione.

Il Consiglio é validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei componenti in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Art.17

Alle riunioni del Consiglio devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori nonché i componenti del Collegio dei Probiviri, i quali possono partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto.

IL PRESIDENTE REGIONALE

PRESIDENTE REGIONALE - POTERI

Art.18

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori delle liti e *ad negotia*.

Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e Consiglio direttivo.

Tra le sue facoltà rientra, tra l'altro, la formazione dell'ordine del giorno delle

riunioni del Consiglio Direttivo nonché dell'Assemblea Congressuale rispetto alle quali deve tener conto delle richieste che provengano almeno da un terzo il Consiglio direttivo.

Spetta al giudizio del Presidente la dichiarazione di urgenza nella convocazione sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea congressuale, nel qual caso, i termini ordinari di convocazione possono essere abbreviati, in deroga alle prescrizioni statutarie vigenti purchè, in siffatti casi, la convocazione venga adeguatamente pubblicizzata anche per pubblici proclami, quantomeno a mezzo pubblicazione al sito internet dell'associazione o, in aggiunta, ma facoltativamente, con ulteriori mezzi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.19

Il Collegio dei Revisori é composto di tre membri effettivi, di cui uno, ove possibile, iscritto all'albo, ed un supplente, eletti dalla assemblea, tra i soci. Essi durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio ha funzioni di controllo.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio. Riferiscono annualmente alla assemblea su eventuali violazioni di legge o di Statuto.

I Revisori cessano dalla carica per le ragioni indicate ai precedenti artt.6-bis e 13.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.20

Il Collegio dei Probiviri é composto di tre membri effettivi ed un supplente, nominati dalla assemblea anche tra i soci. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

La sua competenza è estesa a livello regionale.

Al Collegio sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) Discutere le questioni tra i soci, nonché tra i Consiglieri e i soci, attinenti alla vita sociale;

Predisporre a tal fine un codice disciplinare - comportamentale elencando le sanzioni da comminare.

Il codice disciplinare comportamentale ed ogni successiva variazione vengono inviati al CD che provvede alla loro divulgazione.

- 2) Decidere insindacabilmente in sede di appello sulle decisioni di sospensione ed esclusione dei soci.

Esso ha il compito di vigilare sulla osservanza della legge e dello Statuto e riferisce alla assemblea annualmente.

Il Collegio dei Probiviri, inoltre, esamina e giudica su ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci e, tra i soci e organi dell'associazione.

Tutte le controversie suddette escludono ogni altra giurisdizione e vengono giudicate dal CdP "ex bono et aequo", senza formalità di procedura; il loro lodo è inappellabile.

I componenti il Collegio non devono avere nessun legame di parentela con i componenti gli organi direttivi statutarî nè depositari di cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

IL TESORIERE

Art.21

Il tesoriere è una figura individuata dal Consiglio Direttivo all'interno del Consiglio. E' responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio, è responsabile

della tenuta dei libri fiscali dell'associazione, e redige la bozza di bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

E' responsabile della gestione delle risorse economiche dell'associazione e di qualunque altro bene monetario, mobile, immobile e di carattere intellettuale quantificabile monetariamente di proprietà dell'associazione, che gli venga affidato in gestione dal presidente con specifico mandato. Il tesoriere fa parte della segreteria amministrativa e la sua attività viene supervisionata dai membri del Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento quotidiano della sua attività, viene coordinato dal presidente e dal segretario. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento.

Il tesoriere può essere riconfermato dal Consiglio Direttivo entrante. Per questa figura il Consiglio Direttivo può prevedere un compenso.

LIVELLO PROVINCIALE

ORGANI LIVELLO PROVINCIALE

Art.22

Gli organi dell'Associazione a livello provinciale sono:

- Assemblea Provinciale degli iscritti
- Consiglio Direttivo Provinciale;
- Presidente Provinciale;
- Ufficio di Presidenza;
- Collegio dei Revisori dei conti;
- Tesoriere;
- Le Sezioni.

ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ISCRITTI

Art. 23 - L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale purché non colpiti da provvedimenti disciplinari.

Ogni socio ha diritto ad un voto, e può delegare altro socio: la delega può essere conferita solo per iscritto; ogni socio può portare una sola delega.

Nelle assemblee di discussione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, i membri del CD non hanno diritto di voto né di delega.

L'Assemblea elegge di volta in volta il proprio Presidente ed il Segretario; spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed accertarne la regolarità, consentire la partecipazione anche per conto dei deleganti.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del CD, per l'approvazione del bilancio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità e, comunque, quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 degli associati. L'assemblea è considerata costituita validamente, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per deliberare in tema di vendita di beni immobili, anche in seconda convocazione, dovrà essere presente la metà più uno dei soci.

La convocazione è disposta dal Presidente provinciale mediante avviso scritto contenente data, ora della prima e della seconda convocazione, luogo ed ordine del giorno, da inviarsi a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, da inviarsi tramite posta, posta elettronica, fax o altri moderni mezzi di trasmissione.

Copia della convocazione dovrà essere esposta nell'Albo sociale presso la sede provinciale e delle Sezioni almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ha, a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti compiti:

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori;
- può deliberare per la revoca dei suddetti in conseguenza di atti o fatti contrari a norma di legge e al presente statuto;
- indica gli obiettivi e le strategie che l'associazione deve perseguire nel rispetto dello statuto;
- delibera per la proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- delibera in merito a qualunque altro atto o fatto la cui competenza non sia attribuita, per legge o per statuto, agli altri organi dell'associazione;
- delibera per la ratifica dell'atto con cui il CD ha modificato la sede dell'associazione provinciale.
- elegge i delegati per l'assemblea regionale in misura proporzionale al numero degli iscritti in ragioni di uno a quindici salvo che, il consiglio direttivo regionale, con provvedimento adottato con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, non stabilisca un diverso rapporto proporzionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Art. 24 - Il CD è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea, restano in carica 4 anni e sono immediatamente rieleggibili. Il CD sceglie tra i propri componenti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere (quest'ultimo, nella Provincia, con gli stessi poteri di quello regionale); nomina un Vice-Presidente con funzioni, di regola, suppletive ove non altrimenti previsto dal presente regolamento.

Il Segretario provvede per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile che non siano attribuiti espressamente al tesoriere.

Esercita, altresì, le funzioni attribuite dal presente Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE - ATTRIBUZIONI

Art. 25 - Il CD ha, a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti compiti:

- a - persegue i fini statutari con ogni mezzo ed in particolare stabilisce le norme per lo svolgimento delle attività dell'Associazione a livello provinciale secondo le direttive e gli indirizzi fissati dall'associazione U.R.C.A. - UMBRIA;
- b - mantiene e stabilisce i contatti con le competenti autorità provinciali, con i comitati di gestione degli ATC, con ogni altro organo creato da questi ultimi nonché con l'associazionismo agricolo, venatorio ed ambientalista;
- c - procede, alla fine di ogni anno, alla redazione del progetto di bilancio annuale da presentare per l'approvazione all'assemblea dei soci e sottopone all'esame dell'assemblea il bilancio preventivo;
- d - tiene la contabilità di cassa, raccoglie i fondi e le quote associative, autorizza le spese comprese quelle delle sezioni;
- e - cura la divulgazione tra i soci anche tramite le sezioni delle direttive degli organi sopraordinati;
- f - indice conferenze, tavole rotonde, congressi;
- g - organizza corsi teorico-pratici a livello provinciale;
- h - svolge azione promozionale dell'attività dell'associazione ed appoggia iniziative tendenti ad istituire organismi a analoghi in altre regioni;
- i - divulga ai soci il testo del codice disciplinare - comportamentale ed ogni successiva variazione allo stesso, così come redatte dal Consiglio Direttivo Regionale;
- l - notifica al/ai socio/i le eventuali sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri e, se del caso, provvede per la riscossione delle somme poste in oblazione;
- m - può costituire sezioni territoriali ed individua i relativi rappresentanti sulla base delle indicazioni dei componenti delle sezioni medesime;
- n - mantiene i rapporti ed impartisce le direttive alle sezioni;

- o - delibera a maggioranza di 2/3 dei votanti l'espulsione e il mancato rinnovo del socio per indegnità o per gravi motivi;
- p - delibera per l'ammissione di nuovi soci.

Il CD, con deliberazione unanime, può modificare la sede dell'associazione provinciale a condizione che l'assemblea dei soci ratifichi il suo operato.

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE - COOPTAZIONE - DECADENZA

Art. 26 - Se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o più consiglieri, é in facoltà del Consiglio di cooptare il sostituto, scegliendolo tra i soci. Qualora, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio e quelli rimasti in carica convocano l'assemblea dei soci per l'elezione dei componenti del nuovo consiglio direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE - convocazione

Art. 27 - Il CD si riunisce ogni qual volta il Presidente lo reputi necessario, oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del CD stesso. Per la convocazione del Consiglio provinciale valgono le modalità previste per il Consigli Direttivo regionale all'art. 14.

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE - requisiti di validità della costituzione

Art. 28 - Per la validità delle costituzioni del CD occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica mentre per la validità delle deliberazioni, il voto favorevole dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Adotta, eventualmente, un regolamento di attuazione al presente statuto che, in nessun modo, può derogare alle norme del presente statuto. Di ogni adunanza consiliare è data comunicazione anche al Collegio dei Revisori ed è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario di riunione.

PRESIDENTE PROVINCIALE - attribuzioni

Art.29 - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione provinciale nei confronti dei terzi ed in giudizio, dispone per l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del CD provinciale;

Tra le sue facoltà rientra, tra l'altro, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo rispetto alle quali deve tener conto delle richieste che provengano almeno da un terzo il Consiglio direttivo.

Spetta al giudizio del Presidente la dichiarazione di urgenza nella convocazione sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea provinciale, nel qual caso, i termini ordinari di convocazione possono essere abbreviati, in deroga alle prescrizioni statutarie vigenti purchè, in siffatti casi, la convocazione venga adeguatamente pubblicizzata anche per pubblici proclami, quantomeno a mezzo pubblicazione al sito internet dell'associazione o, in aggiunta, ma facoltativamente, con ulteriori mezzi.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art.30

E' composto da tre membri di diritto, il Presidente, vice Presidente e Segretario; tutti restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e la gestione ordinaria dell'Associazione nonché l'adozione dei provvedimenti urgenti che successivamente sono portati, a cura del Presidente, a ratifica del Consiglio Direttivo successivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, durano in carica 4 anni e sono immediatamente rieleggibili.

Il CdR sceglie tra i propri membri il Presidente. Il CdR ha il compito:

- di partecipare alle riunioni del CD;
- di controllare l'operato del CD in ambito amministrativo e contabile;
- di provvedere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo a redigere un proprio parere sul progetto di bilancio effettuato dal CD.

I Revisori possono accertare la consistenza di cassa l'esistenza degli eventuali valori e/o titoli di proprietà dell'associazione e possono, in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo; di tali atti dovrà essere, sempre, redatto verbale.

LE SEZIONI

Art. 32 - Le Sezioni sono organi territoriali operativi, anche consultivi.

Il CD individua i rappresentanti in un minimo di tre, tra cui il responsabile di Sezione e ne controlla e coordina l'attività.

I componenti della Sezione durano in carica 4 anni ma decadono nel caso in cui venga revocato l'incarico, scada il mandato, decada il CD che li ha individuati.

Le Sezioni possono avere una propria gestione di cassa con i limiti di spesa previsti dal CD.

Il CD attribuisce i compiti alle Sezioni con apposito atto di delega.

I rappresentanti delle Sezioni, pur non essendo responsabili del loro operato, salvo che agiscano oltrepassando i poteri delegati ovvero senza poteri, sono tenuti, nell'assolvimento dei compiti delegati, ad un diligente comportamento.

NORME GENERALI

GRATUITÀ DELLE CARICHE ELETTIVE - regime delle spese connesse

Art. 33 - Tutte le cariche previste dal presente statuto sono onorifiche e, pertanto, si intendono esercitate a titolo gratuito, per solo conto e nell'esclusivo interesse dell'associazione.

E' concesso il rimborso delle spese documentate effettuate nello svolgimento delle attività autorizzate dell'associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 34 - In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni mobili e immobili debbono essere destinati dall'assemblea a fini di pubblica utilità. L'associazione non potrà dar luogo nella sua attività ad alcuna distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali;

L'impiego di utili o avanzi di gestione deve essere rivolto solo ad attività istituzionali o connesse. L'associazione non potrà svolgere alcuna attività non istituzionale ma solo quelle direttamente connesse.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLA SELVAGGINA FERITA

Art.35 - Con il presente Statuto U.R.C.A. Umbria istituisce un servizio di recupero della selvaggina ferita al quale, nei modi e termini previsti da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo regionale, dovranno accedere i soci Urca che vi

necessitino ovvero le Istituzione pubbliche convenzionate o che, comunque, lo richiedano; in siffatti casi a prezzo di favore commisurato ad un adeguato rimborso spese per il conduttore, altrimenti con adeguato corrispettivo stabilito dal Consiglio direttivo regionale.

Per il raggiungimento di tali scopi URCA si avvarrà, in ogni caso, di conduttori soci URCA abilitati secondo la normativa vigente o, in difetto, secondo gli standard riconosciuti dal regolamento Urca, mentre gli ausiliari, dovranno aver superato la prova di lavoro almeno con la qualifica di BUONO in prove riconosciute dall'ENCI o, comunque organizzate, purché giudicate da un Giudice ENCI sullo standard delle prove tipo "Sant'Uberto".

La prova ENCI con qualifica di "Buono" avrà validità biennale mentre la prova tipo "Sant'Uberto" a giudizio del giudice ENCI avrà validità annuale o biennale.

I cani con età superiore agli sei anni che abbiano svolto costantemente le prove di attitudine e continuativamente attività di recupero non necessitano più di ulteriori prove attitudinali.

I cani autorizzati al recupero dovranno appartenere a razze nei cui standard di lavoro sia previsto il recupero degli ungulati feriti.

Il regolamento di cui sopra stabilirà, inoltre, anche a mezzo di apposita convenzione ad personam, i rapporti tra URCA e conduttore tanto nel caso cui venga affidato a quest'ultimo l'uso dell'ausiliare di proprietà di URCA che nel caso in cui il conduttore usi un ausiliario proprio.

DISPOSIZIONI FINALI

Durata delle cariche elettive

Art. 36 La durata di tutte le cariche elettive previste dal presente statuto attualmente fissata in anni quattro, viene automaticamente prorogata di un anno, nell'ipotesi che URCA NAZIONALE modifichi il proprio Statuto nazionale sulla durata delle cariche elettive in anni cinque, ciò senza bisogno di ratifica alcuna da parte degli organismi statutari regionali e provinciali.

REGIME DELLE DELEGHE

Art.37 Nelle assemblee regionali elettive non sono ammesse deleghe di alcun tipo.

NORMA DI CHIUSURA

Art.38 - Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge.

ALLEGATO

Manifesto dell'U.R.C.A. Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino

1. La conservazione degli ecosistemi, comprensivi di tutte le specie animali, nessuna esclusa, sono obiettivi primari di ogni cittadino. Questa importante finalità viene perseguita in modo diverso da diversi gruppi sociali, soddisfacendo anche interessi soggettivi, ma sempre in modo congruente con le attività degli altri gruppi e tenendo comunque presente la necessità di conservare l'ambiente e le specie che in esso vivono.

2. L'URCA è un'associazione alla quale aderiscono tutti coloro che intendono operare per il raggiungimento delle finalità di cui sopra mediante l'esercizio di una gestione faunistico-venatoria moderna. L'adesione all'URCA è quindi un'opportunità anche per quei conservazionisti, che, pur non praticando la caccia,

considerano l'attività venatoria un'opzione che può concorrere, assieme ad altre, a migliorare la qualità dell'ambiente e a mantenere o ricreare comunità di animali selvatici ricche e diversificate.

3. La caccia come concepita dall'URCA non è pertanto uno sport, ma una forma di gestione che risponde ai principi di conservazione della risorsa naturale rinnovabile costituita dalla fauna. L'attività venatoria deve essere attuata secondo criteri economici, sulla base delle più attuali conoscenze scientifiche e con le tecniche più idonee a perseguire gli obiettivi di gestione prefissati, pur seguendo regole sportive altamente ritualizzate dettate dall'etica venatoria.

4. L'adesione all'URCA impegna alla più stretta osservanza delle norme vigenti in materia di protezione della fauna ed esercizio della caccia (leggi nazionali, regionali e regolamenti locali). Nel contempo l'Associazione si fa promotrice, ove ne ravvisi l'opportunità, di miglioramenti nel quadro normativo ai diversi livelli attraverso proposte efficacemente motivate, da avanzare nelle sedi opportune nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali e seguendo criteri di coerenza e trasparenza.

5. L'URCA instaura e mantiene una costante collaborazione con le istituzioni decentrate, regioni, province, ambiti territoriali di caccia, per la concreta attuazione degli indirizzi di programmazione della gestione faunistico-venatoria (carte regionali delle vocazioni faunistiche, piani faunistico-venatori provinciali, programmi di assestamento faunistico degli ATC), sia in maniera propositiva nella fase di elaborazione degli indirizzi, sia fornendo il necessario lavoro volontario nella fase di realizzazione sul territorio.

6. L'URCA ritiene di prioritaria importanza il raggiungimento di una naturalità sempre più diffusa basata sulla presenza programmata di zoocenosi in sintonia con lo stato e l'evoluzione dell'ambiente appenninico. In tale contesto un ruolo fondamentale è rivestito dagli Ungulati e dai grandi predatori. Per tale motivo l'URCA intende collaborare, mediante i propri iscritti e le proprie strutture locali e nazionali, alla realizzazione di progetti di reintroduzione, purché stilati secondo le direttive dell'INFS e supportati da un adeguato piano di fattibilità, a prescindere dall'istituzione all'interno della quale il progetto venga a realizzarsi (aree protette od aree di caccia). Nel contempo l'associazione intende stimolare una gestione ambientale complessiva del territorio appenninico che, attraverso gli strumenti di settore (piani idrogeologici, agricoli, forestali, ecc.) assicuri un'elevata diversità vegetazionale, faunistica e paesaggistica in grado di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti, anche attraverso l'indotto economico fornito da attività a basso impatto ambientale.

7. L'URCA ritiene altresì che la massima naturalità possibile debba fondarsi sulla completezza degli areali e pertanto sull'abbattimento, o quanto meno sulla riduzione, delle barriere faunistiche esistenti o progettate (fisiche o gestionali) in una visione che superi la troppo rigida dicotomia attualmente esistente tra i criteri di gestione faunistica delle aree protette e quella del territorio nel quale è praticata la caccia.

8. L'URCA ritiene che affinché le finalità sin qui enunciate possano essere realizzate solo attraverso il progredire dei processi di miglioramento culturale dell'ambiente venatorio. L'associazione dunque compie ogni sforzo attraverso gli strumenti più opportuni (istituzione di corsi, promozione di convegni e conferenze, realizzazione di pubblicazioni e audiovisivi) per favorire presso i propri soci sia l'accrescimento delle conoscenze tecniche e scientifiche riguardanti la biologia e la gestione della fauna, sia la crescita della sensibilità naturalistica, l'adesione ideale

e concreta ai principi della conservazione e la scrupolosa osservanza dell'etica venatoria. Ciò nella convinzione che solo un cacciatore culturalmente preparato e caratterizzato da un comportamento corretto possa affrontare, attraverso un dialogo costruttivo, il confronto con l'opinione pubblica.

9. Una gestione venatoria ispirata ai principi di conservazione deve obbligatoriamente fondersi sulla pianificazione e sull'uso oculato delle risorse faunistiche, ambientali ed umane. Di conseguenza, particolare rilevanza assumono le cacce di selezione degli Ungulati e tutte quelle dotate di alti contenuti tecnici ed educativi, nonché rispettose delle altrui sensibilità. L'URCA rifiuta in linea di principio qualsiasi forma di gestione venatoria fondata sull'artificialità e precarietà degli interventi faunistici (introduzioni, ripopolamenti, foraggiamento artificiale) e persegue una politica volta al loro progressivo abbandono nella prassi gestionale.

10. Con il presente manifesto, l'URCA intende dare un contributo al superamento delle incomprensioni fra mondo venatorio e ambientalista, nel quadro di una gestione faunistica moderna proiettata verso un futuro nel quale il fare a vantaggio di tutti prevalga sul condannare a vantaggio della propria parte.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI URCA UMBRIA IN MATERIA DI VOTO

Art. 1 Assemblea Regionale congressuale

- 1.1 L'assemblea regionale congressuale è composta di diritto dai due consigli direttivi provinciali più un delegato provinciale ogni quindici iscritti o frazione inferiore da calcolarsi sul numero dei soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello statutario di elezione delle cariche sociali.
- 1.2 Il numero dei delegati che non assommano anche la qualifica di membro del Consiglio Direttivo Provinciale, in ogni caso, non può mai essere pari o superiore al numero dei delegati che, invece, assommano tale qualifica.
- 1.3 La convocazione dell'Assemblea regionale ha luogo mediante comunicazione scritta o altro mezzo idoneo, da inviarsi ai delegati provinciali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea medesima.
- 1.4 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 1.5 L'assemblea elettiva, immediatamente prima della consultazione, nomina la Commissione elettorale, (composta da almeno 3 soci).
- 1.6 I componenti la Commissione elettorale non hanno diritto di voto e non possono essere candidati.
- 1.7 La verifica dei poteri all'Assemblea è effettuata dalla Commissione elettorale.
- 1.8 Le candidature devono essere inserite in liste con un numero di candidati pari al numero dei consiglieri, ovvero revisori e probiviri, da eleggere. Le liste devono essere composte garantendo la rappresentatività statutaria e preventivamente accettate per iscritto dai candidati stessi, devono essere presentate almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione per l'assemblea regionale congressuale elettiva e devono essere pubblicizzate all'albo dell'Associazione almeno due giorni prima e sottoscritte dai presidenti provinciali in rappresentanza dei due territori, ovvero sottoscritte da almeno 25 soci in rappresentanza dei due territori.
- 1.9 Non è ammessa la candidatura in più di una lista.

- 1.10 Ogni eventuale reclamo avverso le decisioni della Commissione elettorale deve essere proposto entro tre giorni al Collegio regionale dei Probiviri che decide in tempo utile,
- 1.11 La commissione elettorale decide sulla ammissibilità delle candidature prima dell'inizio delle consultazioni tenuto conto dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.
- 1.12 Qualora si tratti di decisione della Commissione in ordine a questioni sorte in Assemblea in sede di verifica poteri o di procedure elettorali, il reclamo deve essere proposto con atto scritto e motivato prima della chiusura dell'Assemblea.

Art. 2 Elezione del Consiglio direttivo regionale, dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri

- 2.1 Per l'elezione delle strutture regionali (Consiglio, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri) la votazione avverrà tramite l'espressione del voto di lista. Saranno nulle quelle schede che conterranno più contrassegni su liste diverse.
- 2.2 La lista che otterrà più espressioni di voto formerà il nuovo Consiglio direttivo regionale ed i Collegi dei Revisori e dei Probiviri,
- 2.3 La prima seduta del Consiglio regionale successiva alla sua elezione deve essere convocata dal Presidente provinciale che rappresenta il maggior numero dei soci, entro i dieci (10) giorni successivi alla elezione medesima, L'avviso di convocazione del Consiglio, da comunicarsi con dieci giorni di anticipo, deve contenere il luogo, la data e l'ora, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 2.4 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto

Art. 3 Assemblea Provinciale ed elezione dei Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali e del Collegio dei Revisori nonché dei delegati regionali.

- 3.1 L'assemblea provinciale è composta dai soci iscritti con residenza anagrafica nella provincia.
L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 3.2 L'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori delle Sezioni provinciali avviene su liste che debbono essere sottoscritte da almeno 15 soci regolarmente iscritti alla sezione provinciale.
I soci sottoscrittori non possono essere candidati.
- 3.3 L'assemblea elettiva, immediatamente prima della consultazione, nomina la Commissione elettorale, (composta da almeno 3 soci) i cui componenti non possono essere candidati.
- 3.4 Le liste debbono pervenire alla sede della Sezione provinciale almeno due giorni prima dell'Assemblea. La Commissione elettorale decide sull'ammissibilità delle candidature.
- 3.5 Le liste debbono contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri e dei revisori da eleggere.
- 3.6 Tali elezioni si svolgono su voto di lista: in caso di una sola lista, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa.
- 3.7 Immediatamente dopo l'elezione dei componenti dei Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali e del Collegio dei Revisori, l'assemblea procede alla individuazione degli ulteriori delegati regionali, tenendo conto, per quanto possibile, delle diverse realtà territoriali.

art. 4 Requisiti per la nomina a cariche elettive - incompatibilità

4.1. È requisito non derogabile per assumere ogni carica elettiva da parte del socio, l'anzianità di iscrizione continuativa all'associazione non inferiore ad anni due.

4.2. La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale, nel caso, il primo, se intende accettare la carica deve rinunciare a quella inferiore.

4.3. La carica di Tesoriere è incompatibile con qualunque altra carica sociale, salvo quella di membro del Consiglio Direttivo, nel qual caso, però, il tesoriere perde il suo diritto di voto all'interno del consiglio stesso per qualsiasi votazione inerente all'attività da lui svolta.

Disposizioni finali

5.1 Le norme del presente regolamento di voto sono inderogabili e, nel caso che debbano essere interpretate, si deve preferire quella confacente alle norme dello Statuto dell'U.R.CA Umbria, in ogni caso le norme regolamentari vanno sempre interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

5.2. Salvo quanto previsto dall'art.11 dello Statuto, alla correzione degli eventuali meri errori materiali ovvero logici o di riferimento [es. riferimenti tra istituti tra loro incompatibili o cessati, oppure a cariche non previste etc.] del presente Statuto provvede con apposita delibera il Consiglio Direttivo regionale.